

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3433 del 22/06/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n.152/2006 e smi) E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) NONCHÉ ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3558 del 18/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n.152/2006 e smi) **E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI** (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) **NONCHÉ ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **S.EC.AM. srl**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396), risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, presentata da S.EC.AM. srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 05/09/2025 (ns. PG/2025/158659), riguardante la modifica di alcune metodologie analitiche previste dal Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati

conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore propone di modificare il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA *“previa sostituzione integrale dell'elenco metodologico contenuto alle pp. 83-84 con la seguente formulazione:*

Inserire la seguente formulazione:

“Le determinazioni analitiche e i monitoraggi previsti dall'AIA dovranno essere effettuati utilizzando metodiche ufficiali riconosciute a livello nazionale o internazionale secondo la seguente logica di priorità:

-torme tecniche CEN

Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)

-Norme Tecniche ISO

-Altre norme Internazionali o nazionali (es EPA, NIOSH, ISS, IRSA-CNR, ISPRA) validamente accreditate) conformemente alla normativa vigente e agli standard tecnici applicabili, garantendo in ogni caso tracciabilità, ripetibilità e adeguata sensibilità analitica.

Previo accordo con l'Agenzia possono essere utilizzate altre metodiche purché in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati.”;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 06/10/2025 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/176458) a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAE di Ravenna con nota ns. PG/2025/158329, ferme restando le considerazioni sotto riportate, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 08/10/2025 (ns. PG/2025/178063) con sospensione dei termini del procedimento;

CONSIDERATO che in tale nota di richiesta integrazioni (ns. PG/20267178063), venivano espresse le seguenti considerazioni:

1. “La richiesta avanzata dalla Ditta ovvero di sostituzione integrale dell'elenco dei metodi contenuto alle pag. 83-84 dell'AIA vigente con una indicazione generica con la quale non viene definito a priori nessun metodo da utilizzarsi al fine di attuare le verifiche analitiche previste dal PdM e dall'AIA più in generale, si ritiene non accoglibile nella modalità di formulazione della richiesta stessa.
2. La Ditta cita, a supporto delle proprie considerazioni alcuni documenti quali le LG SNPA n.48/2023 (documento di riferimento che *“individua le principali modalità di monitoraggio per le installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al quale le ARPA/APPA/Ispra potranno fare riferimento in sede istruttoria o quale supporto dell'Autorità competente, fermo restando la necessità di adattare le indicazioni riportate nel presente documento al caso specifico”*) e LG SNPA 49/2023 (documento di riferimento per la *“definizione di un piano di monitoraggio e controllo e di implementazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)”*); entrambe i documenti citati nascono con una finalità di indirizzo e lasciano all'Autorità Competente la facoltà di disciplinare in maniera puntuale prendendo in considerazione le attività di autocontrollo che devono essere presenti nel PdM, senza entrare nel merito in alcun modo agli aspetti legati alle metodiche analitiche di riferimento. Il documento citato dalla Ditta di ISPRA istruzione

del 24/10/2024 “metodi analitici riportati nei Piani di Monitoraggio e Controllo ISPRA per impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” è un documento interno di ISPRA (Rev.04 del 24/10/2024) presente sul sito di ISPRA all’interno delle sezioni di istruttorie di AIA ministeriali/Piano di monitoraggio e rappresenta un “elenco, non esaustivo, di metodi di riferimento utilizzabili per il monitoraggio dei parametri soggetti al controllo ai sensi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) nelle diverse matrici ambientali. I metodi indicati di seguito sono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e sono stati individuati come idonei per il monitoraggio e il controllo delle emissioni degli impianti industriali. L’utilizzo di metodiche alternative è consentito previa trasmissione ad ISPRA di relative relazioni di equivalenza”. Tale documento prende in considerazione specifiche matrici tra le quali non viene trattata quella relativa ai rifiuti che invece è oggetto della tabella presente in AIA ed oggetto dell’istanza di MNS.

3. Appare quindi evidente che proprio per la tipologia di impianto e attività che vengono svolte dalla Ditta SECAM ovvero attività di trattamento rifiuti con anche produzione di EoW, la richiesta di MNS così come formulata non possa muovere dagli assunti forniti dai documenti sopra richiamati sia per la non pertinenza delle matrici trattate sia per le finalità dei documenti stessi che, pur rappresentando le LG SNPA, basi fondamentali di riferimento tecnico, non disciplinano puntualmente il tema delle metodiche analitiche. Come appurato durante l’attività di controllo AIA, la Ditta procede ad attuare una serie di verifiche analitiche sulla matrice rifiuti secondo quanto previsto dal PdM utilizzando la tabella MO ME LITICHE allegata al proprio MGO. Tale tabella riporta l’elenco delle metodiche utilizzate per gli autocontrolli previsti dal PdM per la matrice rifiuti (non è specificato se in ingresso e/o in quale attività vengono avviati ovvero R13/D15, D14, D13, D9, R3 o R5, se prodotti in proprio) e le metodiche relative alla determinazione dei principi attivi dei prodotti EoW e delle impurezze inorganiche e organiche.
4. Tenuto conto di quanto già attuato dalla Ditta e dalle attività di trattamento rifiuti condotte, si ribadisce che il PdM deve contemplare le indicazioni necessarie e puntuali, fra cui le metodiche da adottare, per le verifiche analitiche da condurre sui rifiuti in ingresso e sui rifiuti destinati alla produzione di EoW, per la determinazione dei parametri specifici previsti e dei criteri di ammissibilità previsti in tabella 1 e 2 delle singole schede EoW.

Fermo restando che può essere previsto, come del resto indicato anche da ISPRA, un elenco che contempli più metodiche per lo stesso parametro, è ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati in AIA purché dotati di apposita certificazione di equivalenza. In questo caso il Gestore, prima dell’avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta ad ARPAE, secondo le modalità previste all’art.29 nonies, parte II del D. Lgs 152/2006 e smi, trasmettendo una relazione contenente tutti gli elementi atti a dimostrare l’equivalenza del metodo alternativo con quello di riferimento. Potrà essere valutata, da parte di ARPAE, una opportuna disciplina all’interno del PdM nel caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme di riferimento nel corso di validità dell’AIA.

Si ritiene altresì opportuno indicare alla Ditta al fine della presentazione dell’aggiornamento del PdM quanto indicato anche da ISPRA ovvero: “il campo di applicazione riportato per i metodi dipende dal parametro analizzato (nel caso di metodi multi-analita), dal rivelatore utilizzato (nel caso di metodi che prevedono diverse opzioni), dal tipo di matrice, gassosa (fonte dell’effluente gassoso) o liquida (reflui industriali, acque naturali, ecc), dal fattore di diluizione applicato e da eventuale presenza di interferenti. Pertanto, il campo di applicazione deve essere determinato sperimentalmente dal laboratorio di prova per ogni parametro analizzato sulla base del limite prescritto in AIA”;

CONSIDERATO inoltre che in tale nota (ns. PG/20267178063), venivano quindi richieste le seguenti integrazioni:

- *“il Piano di Monitoraggio con l’elenco dei metodi che la Ditta intende utilizzare per le verifiche analitiche da condurre sui rifiuti e per la determinazione dei parametri specifici e dei criteri di ammissibilità previsti in tabella 1 e 2 delle singole schede EoW;*
- *per l’utilizzo di metodi interni, una relazione contenente tutti gli elementi atti a dimostrare l’equivalenza del metodo alternativo con quello di riferimento.*

e rilevato che *“i refusi/errori materiali presenti nell’elenco dei metodi contenuto alle pag. 83-84 dell’AIA vigente saranno oggetto di rettifica in sede di MNS una volta presentata la documentazione di aggiornamento”;*

VISTA la richiesta di proroga di 150 giorni del termine fissato per la presentazione delle suddette integrazioni avanzata da S.EC.AM. in data 06/11/2025 (ns. PG/2025/197809), al fine di consentire confronti metodologici con norme UNI, ISO, EPA, IRSA-CNR e la predisposizione di relazioni di equivalenza e validazione previste dalle Linee Guida SNPA n. 48/2023 e 49/2023, attività che richiedono test comparativi e certificazioni di terzi;

VISTA la proroga concessa in data 07/11/2025 (ns. PG/2025/198375);

VISTA l’ulteriore proroga concessa in data 07/04/2026 (ns. PG/2026/63120), a seguito della nota di cui al ns. PG/2026/61676 del 03/04/2026 in cui il gestore chiedeva la disponibilità ad un incontro finalizzato ad un confronto operativo sui profili tecnici;

DATO ATTO che in data 14/05/2026 la scrivente Agenzia ha incontrato il proponente come da lui richiesto;

VISTA l’ulteriore richiesta di proroga fino al 31/05/2026 del termine fissato per la presentazione delle suddette integrazioni avanzata da S.EC.AM. in data 04/05/2026 (ns. PG/2026/80949);

VISTA la proroga concessa in data 05/05/2026 (ns. PG/2026/81435);

VISTA la documentazione integrativa presentata da S.EC.AM. srl, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 29/05/2026 (ns. PG/2026/100383), ai fini del riavvio del procedimento;

PRESO ATTO che con tale documentazione integrativa (ns. PG/2026/100383) il gestore chiede *“che il provvedimento di conclusione della Modifica Non Sostanziale integri formalmente la Sezione D3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell’AIA n. 5262/2022, introducendo la seguente dicitura o analogo formulazione di pari efficacia gestionale secondo le disposizioni di codesta Autorità*

“Le determinazioni analitiche e i monitoraggi previsti dal titolo autorizzativo sono effettuati utilizzando metodiche ufficiali riconosciute, secondo il seguente ordine di priorità gerarchica:

1. *Norme tecniche europee (CEN);*
2. *Norme tecniche nazionali (UNI / UNICHIM);*
3. *Norme tecniche internazionali (ISO);*
4. *Altre metodiche ufficiali nazionali o internazionali (EPA, NIOSH, ISS, IRSA-CNR, ISPRA).*

L’impiego di tali metodiche ufficiali e dei relativi aggiornamenti è sempre consentito, purché tecnicamente commisurato ai limiti autorizzativi e idoneo a garantire tracciabilità, ripetibilità e sensibilità analitica del dato. Previo accordo con l’Organo di controllo, resta ammesso il ricorso a metodiche interne alternative equivalenti, in grado di assicurare analoghi standard di qualità e affidabilità.”

IN VIA SUBORDINATA DEPOSITA

in allegato il quadro analitico completo, esaustivo e dettagliato richiesto dal Servizio Territoriale sia aggiornato elenco delle metodiche come riportato nell’elenco allegato mantenendo la formulazione prevista dalla DET -AMB 1015 del 1-3-2023 per

Si ribadisce la non disponibilità, alla modifica che il regime di flessibilità e dinamicità analitica applicato ai processi d'impianto costituisce un diritto quesito e consolidato in capo a questa Società in forza della successiva determinazione DET-AMB-2023-1015 del 01/03/2023 (Punto 2.c). Infatti tale assetto gestionale rispondendo a imprescindibili esigenze di flessibilità industriale e metrologica, è tutelato dal principio del legittimo affidamento e della buona fede (art. 1 L. 241/90; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 354/2023) e rimane interamente intatto, operativo e non modificabile dall'odierno procedimento. L'elenco statico qui trasmesso copre e integra esclusivamente le verifiche sui rifiuti in ingresso e di processo, fermo restando l'assetto dinamico già autorizzato nel 2023 per i prodotti in uscita”;

ACQUISITO in data 18/06/2026 (ns. PG/2026/110961) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAE di Ravenna con nota ns. PG/2026/100763, da cui emerge:

“In esito alla richiesta di parere di codesto SAC (rif. PG/2026/100763 del 03/06/2026) in merito alla documentazione integrativa presentata da S.EC.AM. srl, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 29/05/2026 relativamente alla modifica del Piano di Monitoraggio, si esprimono le seguenti considerazioni.

Si premette che con l'istanza di MNS in oggetto indicata, il Gestore ha avanzato la richiesta di inserire, in luogo dei metodi richiamati in AIA al § RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITA' OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO la seguente formulazione :

“Le determinazioni analitiche e i monitoraggi previsti dall'AIA dovranno essere effettuati utilizzando metodiche ufficiali riconosciute a livello nazionale o internazionale secondo la seguente logica di priorità:

-norme tecniche CEN Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)

-Norme Tecniche ISO

-Altre norme Internazionali o nazionali (es EPA, NIOSH, ISS, IRSA -CNR, ISPRA) validamente accreditate)

conformemente alla normativa vigente e agli standard tecnici applicabili, garantendo in ogni caso tracciabilità, ripetibilità e adeguata sensibilità analitica.” Previo accordo con l'Agenzia possono essere utilizzate altre metodiche purchè in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati.”

Con richiesta di integrazioni formalizzata con nota SAE prot. 178063 del 8/10/2025, si sono esplicitate le motivazioni per cui la richiesta non poteva essere accolta nella formulazione avanzata e nel contempo si chiedeva di presentare:

- il PdM con l'elenco dei metodi che la Ditta intende utilizzare per le verifiche analitiche da condurre sui rifiuti e per la determinazione dei parametri specifici e dei criteri di ammissibilità previsti in tabella 1 e 2 delle singole schede EoW.
- per l'utilizzo di metodi interni, una relazione contenente tutti gli elementi atti a dimostrare l'equivalenza del metodo alternativo con quello di riferimento.

Nel riscontro SECAM ribadisce la richiesta formulata nell'istanza, motivata *dall'esigenza di superare un'impostazione meramente statica dell'elenco delle metodiche analitiche, al fine di garantire la coerenza ed evitare dubbi interpretativi, assicurando il necessario allineamento all'evoluzione degli standard tecnici e al quadro normativo vigente.*

In particolare il Gestore fornisce una sua interpretazione del periodo seguente *“In particolare gli autocontrolli previsti per la matrice rifiuti dal piano di monitoraggio dell'installazione sono effettuati secondo le seguenti metodiche”* presente al paragrafo “ § RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITA' OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO ” (pag 82 della vigente AIA), secondo cui la stessa non impone un vincolo di esclusività o di immobilità dei codici metodologici indicati nella successiva Tabella.

Questo Servizio ribadisce, invece, il principio del vincolo di impiego dei metodi presenti in Tabella analogamente a quanto disposto dalle AIA ministeriali e in ottemperanza al combinato disposto dell'Art. 29-sexies, c. 6 del D.Lgs. 152/06 (che esige la "metodologia di misurazione") e dei criteri di standardizzazione delle Linee Guida SNPA 48/2023; pertanto l'impiego di metodi alternativi comporta la richiesta di MNS, con le modalità previste dall'art. 29 nonies, Parte II, del D.Lgs 152/06 e smi, fatte salve disposizioni diverse dell'Autorità Competente.

Viene, comunque, fornito dal Gestore riscontro alle richieste di questa Arpa e presentate tre Tabelle:

Allegato A - Sez D31 Piano di Monitoraggio e controllo - Sezione matrice rifiuti e Tabelle Metodiche analitiche (Rev 2026)

Tabella: METODICHE ANALITICHE RIFIUTI-MATRICI LIQUIDE

Tabella METODICHE ANALITICHE RIFIUTI-MATRICI SOLIDE

Allegato B – Istruzione operativa interna di produzione e controllo EOW (CONFORME A DET-AMB-2023-1015): Tabella PRINCIPI ATTIVI E PARAMETRI DEI PRODOTTI EOW E REACH. Analizzata la documentazione inviata dalla Ditta si sottopone a codesta SAE la proposta di revisionare la Tabella delle metodiche analitiche relativa ai rifiuti in ingresso presente in AIA alla sezione D.3 Piano di Monitoraggio e controllo dell'impianto al punto " RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITA' OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO", **come riportata in Allegato 1**; nello specifico si aggiornano le metodiche secondo quanto osservato dal Gestore e valutato da questo Servizio rilevando che:

- a. vengono recepite le metodiche osservate dal Gestore per i parametri già elencati in Tabella.
- b. Per quanto riguarda la determinazione del parametro Cianuri, si rileva un errore nell'individuazione del metodo riportato dal Gestore APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2007 in quanto il metodo corretto risulta il APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2007.
- c. vengono revisionati solo i LOQ per i quali il Gestore ha proposto un innalzamento ritenendo che gli stessi siano comunque congrui con gli obiettivi delle relative verifiche analitiche con l'eccezione delle Diossine. La definizione del LOQ per il parametro PCDD/PCDF che è stato fissato a 0,0005 mg/kg, limite di rilevazione che consente la verifica del VLE previsto dal Regolamento UE 2022/2400 (POPs) di 5 µg/kg.
- d. per quanto riguarda il parametro AOX (Composti organici alogenati adsorbibili) si è revisionato il Metodo al fine di rimuovere un evidente errore in quanto il metodo indicato in AIA riguarda solo i composti volatili (VOC). Si sono quindi proposti due metodi alternativi da applicare in funzione dello stato del rifiuto da analizzare prendendo a riferimento la BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT) adottata con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e le metodiche ufficiali.
- e. Per quanto riguarda i parametri DEHP (ftalato) e NPE (nonilfenolo) la preparativa indicata è idonea solo per le matrici liquide. Per processare rifiuti a matrice solida deve essere utilizzata la metodica ufficiale idonea (EPA 3550C:2007).
- f. per quanto riguarda la determinazione degli idrocarburi totale e relative frazioni si rileva che:
 - i. per il parametro Idrocarburi leggeri (C<10) la metodica analitica EPA 3550C 2007 indicata dal Gestore non è corretta in quanto riguarda l'estrazione dei semivolatili e si è proceduto ad inserire il metodo EPA 5021 A:2014 pertinente; inoltre il metodo alternativo proposto ISPRA Manuali e Linee Guida 123 2015 – METODO B riporta l'indicazione errata in quanto è necessario riferirsi al METODO A.
 - ii. per il parametro Idrocarburi pesanti (10<C<40) il metodo alternativo proposto ISPRA Manuali e Linee Guida 123 2015 – METODO A riporta l'indicazione errata in quanto è necessario riferirsi al METODO B. Si è inoltre specificato un ulteriore metodo ufficiale ovvero UNI EN ISO 9377-2:2002. Si è quindi eliminato il parametro

Oli Minerali (da C10 a C40) previsto in AIA con la metodica UNI EN 14039:2005; tale metodo è stato proposto dal Gestore per la determinazione degli idrocarburi pesanti e dunque il parametro Oli Minerali risulta ricompreso nel parametro Idrocarburi pesanti (10<C<40).

- iii. conseguentemente il parametro Idrocarburi totali è stato indicato come la sommatoria dei metodi utilizzati per la determinazione delle succitate frazioni leggere e pesanti.

Non si ritiene necessario distinguere i parametri in due distinte tabelle in funzione della natura fisica del rifiuto (solido o liquido), in quanto le tecniche analitiche sono le medesime. Sono state introdotte ove necessario le specificazioni per la fase preparativa applicabile ai possibili stati fisici.

Per quanto riguarda l'UdM, resta fermo che qualora le norme di prova ufficiali prevedano l'espressione del risultato in mg/l (metodi sviluppati per le acque) la stessa dovrà essere reso in mg/kg (come ad oggi indicato nella Tabella) al fine del confronto con i valori indicati in AIA, per cui non si ritiene di ulteriormente specificare tale aspetto.

Si rileva che in sede di presentazione delle integrazioni, non sono stati proposti dal Gestore metodi interni ma esclusivamente metodiche ufficiali.

Per quanto concerne gli ulteriori parametri di cui il Gestore riporta i Metodi (non ricompresi nella Tabella in narrativa) si rileva che:

- per quanto riguarda il parametro tensioattivi totali non si ritiene corretto applicare il metodo EPA 3610C 1996 + EPA8270D 2007 in quanto riferito alla rimozione di interferenti; si ritiene corretto l'utilizzo del metodo proposto Manuale Unichim n°201 - edizione 2006 e comunque delle metodiche APAT CNR IRSA MAN 29/2003 n. 5170 e n. 5180.
- sono indicati altri metodi che si riferiscono alle acque, per i quali l'applicabilità ai rifiuti presuppone idonea preparativa per la matrice rifiuti;

Si precisa che non si è proceduto a integrare detti parametri nella Tabella già presente in AIA in quanto il Gestore nella nota di risposta alla richiesta di integrazione ribadisce che il suo riscontro non ha la finalità di richiedere l'aggiornamento dell'AIA. Ci si è, pertanto, limitati ad aggiornare quanto difforme rispetto ai Metodi proposti dal Gestore (previa verifica di conformità alle norme analitiche) e a rimuovere le imprecisioni/errori presenti come sopra indicato.

Rilevato ,inoltre, che il § D3.1 già dispone che:

“ Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione ecc. costituisce modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione , preventivamente da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi”

e preso atto delle reiterate richieste del Gestore volte ad ottenere una maggiore flessibilità nell'aggiornamento dei metodi analitici, pur non condividendo quanto sostenuto in ordine alle prassi applicate, si propone a codesta Autorità Competente di valutare l'integrazione della prescrizione con il seguente periodo :

Gli aggiornamenti, revisioni e/o sostituzioni per avvenuta abrogazione/modifica di una norma dei Metodi analitici riportati in Tabella, intervenuti per effetto di modifiche apportate dai competenti organismi di normazione o dagli enti che ne hanno emanato i riferimenti metodologici, devono essere comunicati contestualmente all'inoltro del Reporting annuale; l'Autorità Competente provvederà, ove necessario all'aggiornamento del PdM alla prima revisione utile di AIA.

Nel merito della tabella Allegato B presentata dal gestore, presente in allegato alla IO. MO MELITICHE Rev. 02 del 22-05-2026 “MONITORAGGIO METODICHE ANALITICHE”, risulta esaustiva e contiene riferimenti analitici valutati corretti dal Laboratorio LM di Arpae.”

CONSIDERATO che si condivide quanto espresso nel parere del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/110961) con riferimento al **principio del vincolo di impiego dei metodi presenti in AIA e alla modifica della prescrizione come sopra riportato al fine di perseguire maggiore flessibilità nell'aggiornamento dei metodi analitici;**

RITENUTO pertanto necessario modificare l'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi:

- mantenendo la tabella riportata al paragrafo D3.1 Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi e controlli specifici, esecuzione e revisione del piano - RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO;
- modificando i parametri proposti dal gestore e correggendo quanto rilevato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- integrando la prescrizione del paragrafo D3.1 così come sopra riportato;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con

versamento effettuato in data 28/08/2025 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, alla ditta **S.EC.AM. srl** con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) per l'esercizio dell'**attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi** (punti 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e smi) **e di fabbricazione di prodotti chimici inorganici** (punto 4.2.d dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e smi) **nonché altre attività connesse di gestione di rifiuti nell'installazione in oggetto**, come di seguito indicato:
 - 2.a) I **Criteria generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi e controlli specifici, esecuzione e revisione del piano** di cui al **paragrafo D3.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi sono aggiornati come segue:

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

D3.1)Criteria generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi e controlli specifici, esecuzione e revisione del piano

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- *verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;*
- *raccolta dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali dell'installazione inserita nel contesto territoriale in cui opera;*
- *raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale;*
- *valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive nonché definire eventuali azioni di miglioramento.*

La documentazione presentata, costituente il Piano di Monitoraggio dell'installazione, è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività indicate nell'AIA, a carico del gestore, per le singole matrici monitorate ovvero per altri monitoraggi specifici. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. costituisce modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione.

preventivamente da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Gli aggiornamenti, revisioni e/o sostituzioni per avvenuta abrogazione/modifica di una norma dei Metodi analitici riportati in Tabella, intervenuti per effetto di modifiche apportate dai competenti organismi di normazione o dagli enti che ne hanno emanato i riferimenti metodologici, devono essere comunicati contestualmente all'inoltro del Reporting annuale; l'Autorità Competente provvederà, ove necessario all'aggiornamento del PdM alla prima revisione utile di AIA.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto nella presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio dell'installazione rispettando frequenza, tipologia e modalità stabilite nella presente AIA per i diversi parametri da controllare.

ARPAE – ST di Ravenna può effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, devono essere comunicate con congruo anticipo ad ARPAE – ST di Ravenna, come richiesto al paragrafo D2.7) della presente AIA, le date relative alla rilevazioni strumentali previste per le emissioni sonore.

[...omissis...]

RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

❖ Metodiche analitiche - rifiuti

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata sui rifiuti, sarà definita l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato. Devono essere utilizzati dei metodi ufficiali normati o definiti da Enti di normazione; nell'ambito dei metodi ufficiali la metodica utilizzata dovrà essere adeguata e pertinente in funzione dei valori limite del parametro ricercato.

In particolare, gli autocontrolli previsti per la matrice rifiuti dal Piano di Monitoraggio dell'installazione sono effettuati secondo le seguenti metodiche analitiche:

Parametro	UdM	LOQ	Metodiche
Densità	kg/l	0,01	CNR IRSA Q64 Vol.2 1976
pH	-	0,05	APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003
BOD ₅	mg/kg O ₂	5	APAT CNR IRSA 5120 Man. 29/2003
COD	mg/kg O ₂	5	APAT CNR IRSA 5135 Man. 117/2014 e/o ISO 15705 2002
Solventi Organici Aromatici	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Benzene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Cumene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Etilbenzene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Toluene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Xilene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990

Parametro	UdM	LOQ	Metodiche
Stirene	mg/kg	1	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 b Q64 Vol.3 1990
Solventi Organici Clorurati	mg/kg	0,5	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 a Q64 Vol.3 1990
Solventi Organici Azotati	mg/kg	5	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018
Cianuri	mg/kg	0,1	CNR IRSA 17 Q64 Vol 3 1992 oppure APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2007
Fenoli	mg/kg	0,1	APAT CNR IRSA 5070 Man 29/2003
Azoto Ammoniacale	mg/kg	0,4	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003 - METODO C (previa preparazione del campione idonea per matrice rifiuto diversa dal liquido)
Cloruri	mg/kg	5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003 (previa preparazione del campione idonea per matrice rifiuto diversa dal liquido)
Solfati	mg/kg	5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003 (previa preparazione del campione idonea per matrice rifiuto diversa dal liquido)
Alluminio	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Arsenico	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Mercurio	mg/kg	0,5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Selenio	mg/kg	0,5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Bario	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Boro	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Cadmio	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Cromo totale	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Cromo VI	mg/kg	1	CNR IRSA 16 Q 64 Vol. 3 1986
Cromo VI	mg/kg	0,1	EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996 oppure APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003
Ferro	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Piombo	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003

Parametro	UdM	LOQ	Metodiche
Nichel	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Stagno	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Manganese	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Rame	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Cobalto	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Berillio	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Zinco	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Antimonio	mg/kg	1	APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003 oppure UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009
Molibdeno	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Tallio	mg/kg	5	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003
Fosforo totale	mg/kg	1	APAT CNR IRSA 3010+3020 Man 29/2003 oppure UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009
AOX	mg/kg	5	DIN EN 16166 oppure EN ISO 9562 in base allo stato del rifiuto.
DEHP	mg/kg	5	EPA 3510C:1996 + EPA 8270D:2007 (oppure EPA 3550C:2007 per le matrici solide)
NPE	mg/kg	5	EPA 3510C:1996 + EPA 8270D:2007 oppure EPA 3550C:2007 per le matrici solide
LAS	mg/kg	1	Manuale UNICHIM n. 201 Edizione 2006
Acque (Marcusson)	%	0,1	ASTM D95-83 (1990)
Idrocarburi leggeri (C<10)	mg/kg	5	EPA 5021 A:2014 +EPA 8015D 2003 oppure ISPRA Manuali e Linee Guida 123 2015 – METODO A
Idrocarburi pesanti 10<C<40)	mg/kg	5	UNI EN 14039 : 2005 oppure ISPRA Man 123 2015 – METODO B oppure UNI EN ISO 9377-2:2002

Parametro	UdM	LOQ	Metodiche
Idrocarburi totali	mg/kg	5	EPA 5021 A:2014 +EPA 8015D 2003 oppure ISPRA Manuali e Linee Guida 123 2015 – METODO A e UNI EN 14039 : 2005 oppure ISPRA Man 123 2015 – METODO B oppure UNI EN ISO 9377-2:2002
Idrocarburi Policiclici Aromatici	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990
Benzo(a) antracene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990
Benzo(a) pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990
Benzo(b) fluorantene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990
Benzo(k) fluorantene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Crisene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Benzo(e)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Benzo(j)fluorantene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Acenaftene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Antracene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Acenaflilene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Antracene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Fluorantene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Naftalene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Fenantrene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Perilene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	0,5	CNR IRSA 25 Q64 vol 3 1990))
1,3 butadiene	mg/kg	0,5	EPA 5021 A:2014 + EPA 8260D:2018 oppure CNR IRSA 23 a Q64 Vol.3 1990
Cloro Organico	%	0,2	EPA 5050:1994+EPA 9253:1994
Fluoro Totale	%	0,2	EPA 5050:1994+EPA 9056:1994
Bromo Totale	%	0,2	EPA 5050:1994+EPA 9056:1994
Iodio	%	0,2	EPA 5050:1994+EPA 9056:1994
Zolfo	mg/kg	0,2	UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009 oppure APAT CNR IRSA 3010+3020 man 29 2003
Carbonio Organico Totale (COT)	%	0,01	UNI EN 13137:2002
PCB	mg/kg	0,5	EPA 3546 2007+ EPA8082A 2007
PCDD/PCDF	mg/kg	0,0005	EPA 8280B 2007 + Calcolo TEQ Dir CE 76 2000 + 4/12/2000 GU CE L332 28/12/2000 All. 1

Nei rapporti di prova deve essere esplicitato che, qualora la ricerca analitica del parametro Cromo totale non ne abbia riscontrato la presenza in concentrazione superiore alla soglia di rilevabilità, non si procede con la ricerca specifica del Cromo esavalente.

Le risultanze delle verifiche analitiche dell'HPLC devono essere firmate dal chimico iscritto all'Albo o riportate nel rapporto di prova.

❖ *Metodiche analitiche - prodotti EoW*

Gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio dell'installazione su ogni lotto di produzione ottenuto dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti, sono effettuati per tutti parametri di processo (metalli) indicati nelle Schede EoW allegate alla presente AIA, secondo le seguenti metodiche analitiche:

UNI EN 13657 : 2004 + UNI EN ISO 11885 : 2009 oppure APAT CNR IRSA 3010 + 3020 man 29 2003

con limite di quantificazione pari a 1 mg/kg.

❖ *Modalità di campionamento - rifiuti in ingresso ai processi di recupero di materia e prodotti EoW*

I piani di campionamento adottati dal gestore per le verifiche analitiche previste sui rifiuti in ingresso ai processi di recupero di materia e per l'accertamento di conformità delle sostanze ottenute ai requisiti definiti con la presente AIA ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto devono riportare la descrizione delle modalità di omogeneizzazione della massa da campionare. Al fine di rendere chiaro e univoco il processo di campionamento, devono essere identificati i punti di campionamento per ogni linea produttiva sia in impianto (presso il punto con apposito cartello identificativo) sia all'interno del Manuale di Gestione Operativa dell'installazione, con l'ausilio anche di opportuna identificazione in planimetria.

Le caratterizzazioni dei rifiuti in ingresso devono essere svolte come previsto dall'art. 7 del DM 12 giugno 2002, n. 161. Ogni singolo verbale di campionamento debitamente compilato e firmato deve essere conservato allegato al rapporto di prova relativo alle analisi condotte sul rifiuto/lotto di produzione EoW. Tali documentazioni dovranno essere conservate e mantenute a disposizione degli organi di controllo.

[...omissis...]

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;

6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.